CONVENZIONE PALUAN

ATTO N. 01/SPRASE

ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INDICATORI, ALLERTA E VALUTAZIONE INTERGENERAZIONALE

Sistema TSSM – Total Substantive Sovereignty Measurement
Sistema SIASS – Sistema Integrato di Allerta per la Sovranità Sostanziale
Registro RRI – Registro dei Rischi Intergenerazionali
Cruscotto Integrato di Monitoraggio e Verifica

Codice documentale: CP–01/SPRASE
Versione: 1.0
Stato: Atto istitutivo e disciplinare
Ambito: monitoraggio, misurazione, prevenzione, controllo e miglioramento continuo
Collegamento normativo: Convenzione Paluan e Protocollo Generale di Attuazione SPRASE

PREAMBOLO

Considerato che la sovranità sostanziale deve essere valutata attraverso la capacità concreta di un popolo e delle sue istituzioni di determinare il proprio sviluppo economico, sociale, produttivo, finanziario, energetico, scientifico, tecnologico e culturale;

considerato che l'indipendenza formale non è sufficiente quando persistono condizioni di dipendenza strutturale che limitano l'effettiva capacità di scelta;

riconosciuto che l'assenza di strumenti di misurazione impedisce di individuare tempestivamente le vulnerabilità e di verificare l'efficacia degli interventi;

considerato che le decisioni assunte nel presente possono generare conseguenze economiche, ambientali, sociali e istituzionali che si estendono per più generazioni;

riconosciuto che la tutela delle generazioni future richiede dati attendibili, indicatori trasparenti, sistemi di allerta, valutazioni indipendenti e procedure di correzione;

in attuazione della Convenzione Paluan e del Protocollo Generale di Attuazione, Ricerca-Azione, Monitoraggio e Amplificazione Progressiva;

è istituito il Sistema Integrato di Indicatori, Allerta e Valutazione Intergenerazionale, disciplinato dal presente Atto.

TITOLO I – ISTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Istituzione

1. È istituito il Sistema Integrato di Indicatori, Allerta e Valutazione Intergenerazionale, di seguito denominato **SIIAVI**.
2. Il SIIAVI costituisce l'infrastruttura metodologica e operativa di misurazione della Convenzione Paluan.
3. Il Sistema coordina:
   a. TSSM – Total Substantive Sovereignty Measurement;
   b. SIASS – Sistema Integrato di Allerta per la Sovranità Sostanziale;
   c. RRI – Registro dei Rischi Intergenerazionali;
   d. CIMV – Cruscotto Integrato di Monitoraggio e Verifica;
   e. RAI – Rapporto Annuale Intergenerazionale;
   f. SPRASE – Sistema Paluan di Ricerca, Azione, Sviluppo, Espansione e Verifica.
4. Il SIIAVI opera come sistema integrato di conoscenza, misurazione e supporto alle decisioni.
5. La sua istituzione non comporta automaticamente l'attribuzione di poteri legislativi, amministrativi, sanzionatori o giurisdizionali ulteriori rispetto a quelli validamente conferiti.

Articolo 2 – Finalità

Il SIIAVI persegue le seguenti finalità:

1. misurare il livello di sovranità sostanziale;
2. individuare le dipendenze strutturali;
3. rilevare i rischi sistemici;
4. anticipare le vulnerabilità;
5. valutare gli effetti intergenerazionali;
6. misurare l'efficacia delle politiche di rafforzamento;
7. verificare la sostenibilità degli interventi;
8. rendere confrontabili i risultati nel tempo;
9. garantire la continuità delle informazioni;
10. orientare i successivi cicli SPRASE;
11. favorire la cooperazione tra aderenti;
12. impedire che risultati apparenti siano presentati come miglioramenti effettivi.

Articolo 3 – Principi di misurazione

Il Sistema si fonda sui seguenti principi:

1. **Verificabilità:** ogni risultato deve essere sostenuto da evidenze.
2. **Tracciabilità:** ogni dato deve essere riconducibile a una fonte.
3. **Comparabilità:** gli indicatori devono utilizzare metodologie coerenti.
4. **Indipendenza:** la valutazione deve essere distinta dalla gestione.
5. **Trasparenza:** le metodologie devono essere pubblicate.

6. **Prudenza:** le incertezze devono essere dichiarate.
7. **Proporzionalità:** il livello di controllo deve corrispondere alla rilevanza del rischio.
8. **Continuità:** le serie storiche devono essere conservate.
9. **Responsabilità:** ogni indicatore deve avere un responsabile metodologico.
10. **Tutela intergenerazionale:** gli effetti di lungo periodo devono essere considerati in ogni valutazione strategica.

Articolo 4 – Distinzione tra dato, indicatore, valutazione e decisione

1. Il dato rappresenta un'informazione osservata, raccolta o stimata.
2. L'indicatore rappresenta una misura costruita mediante una metodologia dichiarata.
3. La valutazione interpreta gli indicatori nel loro contesto economico, sociale, giuridico e temporale.
4. La decisione è adottata dall'autorità competente sulla base delle proprie attribuzioni e delle informazioni disponibili.
5. Nessun indicatore, isolatamente considerato, costituisce prova automatica di una violazione giuridica.
6. Nessun punteggio costituisce, da solo, accertamento di responsabilità, illegittimità o perdita di sovranità.

TITOLO II – SISTEMA TSSM

Articolo 5 – Istituzione del TSSM

1. Il TSSM costituisce il sistema multidimensionale di misurazione della sovranità sostanziale.
2. Esso misura le capacità effettive di un soggetto istituzionale o collettivo di:
   a. assumere decisioni;
   b. disporre di risorse essenziali;
   c. mantenere capacità produttive;
   d. garantire servizi fondamentali;
   e. sviluppare conoscenze;
   f. proteggere le infrastrutture;
   g. sostenere la propria continuità economica e istituzionale;
   h. trasmettere capacità alle generazioni successive.
3. Il TSSM non misura il riconoscimento internazionale di uno Stato e non sostituisce i criteri giuridici di statualità, personalità internazionale o autodeterminazione.

Articolo 6 – Le dodici dimensioni del TSSM

Il TSSM è articolato in dodici dimensioni.

D1 – Sovranità economica

Misura la capacità di sviluppare attività economiche, diversificare le fonti di reddito, sostenere investimenti e ridurre dipendenze critiche.

D2 – Sovranità finanziaria

Misura la capacità di accedere a strumenti finanziari sostenibili, gestire passività e mantenere stabilità finanziaria.

D3 – Capacità monetaria e dei pagamenti

Misura la resilienza dei sistemi di pagamento, la continuità delle transazioni e la diversificazione delle infrastrutture di regolamento, nel rispetto degli ordinamenti applicabili.

D4 – Sovranità energetica

Misura sicurezza, diversificazione, accessibilità, resilienza e sostenibilità dell'approvvigionamento energetico.

D5 – Capacità produttiva

Misura la disponibilità di competenze, impianti, tecnologie, filiere e capacità di produzione di beni e servizi essenziali.

D6 – Sicurezza alimentare e delle risorse

Misura disponibilità, accessibilità, sostenibilità e continuità delle risorse alimentari e naturali.

D7 – Sovranità scientifica e tecnologica

Misura la capacità di sviluppare, comprendere, mantenere e utilizzare conoscenze e tecnologie strategiche.

D8 – Sovranità digitale e dei dati

Misura sicurezza, controllo degli accessi, protezione dei dati, interoperabilità e continuità delle infrastrutture digitali.

D9 – Capacità infrastrutturale

Misura affidabilità e resilienza delle infrastrutture essenziali, comprese reti, trasporti, comunicazioni e servizi fondamentali.

D10 – Capacità istituzionale e amministrativa

Misura continuità amministrativa, qualità delle decisioni, competenze, trasparenza e capacità di attuazione.

D11 – Capacità sociale, formativa e culturale

Misura accessibilità all'istruzione, formazione, competenze, partecipazione e trasmissione del patrimonio culturale e conoscitivo.

D12 – Resilienza intergenerazionale e ambientale

Misura la capacità di preservare risorse, ecosistemi, opportunità e libertà di scelta per le generazioni future.

Articolo 7 – Indicatori di dimensione

1. Ogni dimensione è misurata attraverso un insieme di indicatori specifici.
2. Gli indicatori sono selezionati sulla base di:
   a. rilevanza;
   b. disponibilità dei dati;
   c. attendibilità;
   d. comparabilità;
   e. sensibilità al cambiamento;
   f. capacità di anticipare vulnerabilità;
   g. utilità per la pianificazione.
3. Ogni dimensione deve comprendere, ove possibile:
   a. indicatori di capacità;
   b. indicatori di dipendenza;
   c. indicatori di resilienza;
   d. indicatori di qualità;
   e. indicatori di sostenibilità intergenerazionale.
4. La selezione degli indicatori deve evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Articolo 8 – Normalizzazione

1. Per consentire il confronto tra indicatori espressi in unità differenti, il Sistema utilizza una procedura di normalizzazione.
2. Quando sono disponibili valori di riferimento attendibili, gli indicatori possono essere convertiti su una scala da zero a cento.
3. Per gli indicatori positivi, nei quali un valore maggiore rappresenta una condizione migliore, può essere utilizzata la formula:

   $$\mathbf{N = 100 \times (X - L) / (U - L)}$$

4. Per gli indicatori negativi, nei quali un valore maggiore rappresenta una condizione peggiore, può essere utilizzata la formula:

   $$\mathbf{N = 100 \times (U - X) / (U - L)}$$

5. Dove:
   - N = valore normalizzato;
   - X = valore osservato;
   - L = limite inferiore di riferimento;
   - U = limite superiore di riferimento.
6. I limiti di riferimento devono essere motivati e documentati.
7. I valori esterni all'intervallo possono essere limitati a zero o cento soltanto quando tale scelta è metodologicamente giustificata e dichiarata.
8. Quando non sono disponibili riferimenti adeguati, il valore deve essere indicato come non comparabile o provvisorio.

Articolo 9 – Calcolo degli indici dimensionali

1. Il valore di ciascuna dimensione è calcolato attraverso una media ponderata degli indicatori disponibili.
2. La formula generale è:

   $$\mathbf{D_i = \Sigma(w_j \times N_j) / \Sigma w_j}$$

3. Dove:
   - D_i = punteggio della dimensione;
   - N_j = indicatore normalizzato;
   - w_j = peso attribuito all'indicatore.
4. I pesi devono essere pubblici, motivati e sottoposti a revisione.
5. La ponderazione non può essere modificata retroattivamente senza dichiarare la discontinuità metodologica.

Articolo 10 – Calcolo dell'indice generale

1. Il TSSM generale è calcolato aggregando le dodici dimensioni.
2. La formula generale è:

   $$\mathbf{TSSM = \Sigma(W_i \times D_i) / \Sigma W_i}$$

3. Dove:
   - D_i = valore della dimensione;
   - W_i = peso della dimensione.
4. In assenza di una ponderazione specifica scientificamente giustificata, può essere utilizzata una ponderazione uniforme.
5. L'indice generale deve essere sempre pubblicato insieme ai dodici indici dimensionali.
6. È vietato utilizzare il solo punteggio complessivo per nascondere vulnerabilità particolarmente gravi in una singola dimensione.
7. Il TSSM deve essere accompagnato da un profilo delle criticità e da una valutazione qualitativa.

Articolo 11 – Classificazione descrittiva

A fini esclusivamente analitici, il TSSM può utilizzare la seguente classificazione:

Intervallo	Classe descrittiva
0–19	Vulnerabilità molto elevata
20–39	Vulnerabilità elevata
40–59	Capacità intermedia
60–79	Capacità consolidata
80–100	Capacità altamente resiliente

La classificazione non costituisce un giudizio giuridico, politico o morale sul soggetto valutato.

Articolo 12 – Pubblicazione del TSSM

1. Ogni rilevazione deve indicare:
   a. data di riferimento;
   b. soggetto valutato;
   c. dimensioni considerate;
   d. indicatori utilizzati;
   e. fonti;
   f. metodologia;
   g. pesi;
   h. margini di incertezza;
   i. eventuali dati mancanti.
2. Il rapporto deve consentire la ricostruzione dei calcoli.
3. I risultati devono essere confrontati con almeno una rilevazione precedente, quando disponibile.
4. Le revisioni metodologiche devono essere evidenziate.

TITOLO III – SISTEMA SIASS DI ALLERTA

Articolo 13 – Istituzione del SIASS

1. È istituito il SIASS quale sistema di rilevazione precoce delle vulnerabilità strutturali.
2. Il SIASS utilizza:
   a. indicatori TSSM;
   b. dati amministrativi;
   c. dati economici e finanziari;
   d. dati ambientali;
   e. informazioni infrastrutturali;
   f. valutazioni scientifiche;
   g. segnalazioni documentate.
3. Il SIASS individua segnali di rischio e propone livelli di attenzione.
4. Le decisioni conseguenti restano attribuite agli organi competenti.

Articolo 14 – Aree di allerta

Il SIASS monitora almeno le seguenti aree:

1. dipendenza da un singolo fornitore essenziale;
2. concentrazione delle catene di approvvigionamento;
3. esposizione finanziaria eccessiva;
4. vulnerabilità dei sistemi di pagamento;
5. insufficienza energetica;
6. perdita di capacità produttiva;
7. dipendenza tecnologica critica;
8. indisponibilità di infrastrutture essenziali;
9. compromissione delle risorse naturali;
10. deterioramento delle capacità istituzionali;
11. perdita di competenze strategiche;
12. accumulo di costi intergenerazionali;

13. rischi sistemici derivanti da eventi climatici o ambientali;
14. concentrazione di dati e infrastrutture digitali;
15. vulnerabilità delle reti di comunicazione.

Articolo 15 – Livelli di allerta

Il SIASS adotta quattro livelli.

LIVELLO 0 – ORDINARIO

Non sono rilevate vulnerabilità significative oltre i limiti di riferimento stabiliti.

Azioni:

- monitoraggio ordinario;
- aggiornamento dei dati;
- mantenimento delle misure preventive.

LIVELLO 1 – ATTENZIONE

Emergono segnali di deterioramento o dipendenza crescente.

Azioni:

- approfondimento;
- verifica delle fonti;
- analisi delle cause;
- aggiornamento del Registro RRI.

LIVELLO 2 – CRITICITÀ

La vulnerabilità può compromettere una funzione essenziale o produrre effetti rilevanti.

Azioni:

- attivazione di un piano correttivo;
- individuazione dei responsabili;
- valutazione delle alternative;
- monitoraggio rafforzato;
- verifica indipendente proporzionata.

LIVELLO 3 – EMERGENZA STRUTTURALE

Sussiste un rischio documentato di compromissione grave di una funzione essenziale o di conseguenze potenzialmente irreversibili.

Azioni:

- comunicazione tempestiva agli organi competenti;
- valutazione urgente;

- adozione di misure proporzionate;
- attivazione dei piani di continuità;
- verifica degli effetti sulle generazioni future;
- controllo successivo dell'efficacia delle misure.

Articolo 16 – Determinazione delle soglie

1. Le soglie di allerta devono essere definite per ciascun indicatore o gruppo omogeneo.
2. Le soglie non possono essere stabilite esclusivamente sulla base di valori arbitrari.
3. La loro determinazione deve considerare:
   a. serie storiche;
   b. standard scientifici pertinenti;
   c. dati comparabili;
   d. caratteristiche del settore;
   e. tolleranza al rischio;
   f. gravità delle conseguenze;
   g. tempi necessari per intervenire;
   h. reversibilità del danno.
4. Le soglie devono essere approvate e pubblicate prima del loro utilizzo operativo.
5. In assenza di dati sufficienti, la soglia è qualificata come provvisoria.
6. La classificazione di un livello di allerta non costituisce automaticamente accertamento di una violazione giuridica.

Articolo 17 – Allerta multidimensionale

1. Il SIASS deve rilevare anche le interazioni tra più vulnerabilità.
2. Una criticità moderata in più dimensioni può generare un rischio complessivo superiore alla somma dei singoli fattori.
3. Le valutazioni devono considerare:
   a. correlazioni;
   b. effetti a catena;
   c. dipendenze incrociate;
   d. concentrazioni;
   e. vulnerabilità simultanee;
   f. possibili effetti domino.
4. Gli eventi di particolare gravità devono essere valutati mediante scenari specifici.

Articolo 18 – Procedura di attivazione

1. L'allerta può essere attivata mediante:
   a. rilevazione automatizzata;
   b. monitoraggio periodico;
   c. segnalazione documentata;
   d. valutazione scientifica;
   e. rapporto di audit;
   f. evidenza di un evento critico.
2. Ogni attivazione deve essere registrata.
3. La registrazione deve contenere:
   a. indicatore interessato;

b. fonte;
c. data;
d. valore osservato;
e. soglia applicata;
f. livello assegnato;
g. motivazione;
h. responsabile;
i. azioni proposte.

4. Ogni allerta deve poter essere riesaminata sulla base di nuove evidenze.

TITOLO IV – REGISTRO DEI RISCHI INTERGENERAZIONALI

Articolo 19 – Istituzione del Registro RRI

1. È istituito il Registro dei Rischi Intergenerazionali, di seguito RRI.
2. Il Registro documenta i rischi che possono incidere sulle risorse, sui diritti, sulle opportunità e sulle capacità delle generazioni future.
3. Il Registro è collegato al SIASS e ai cicli SPRASE.
4. Ogni rischio deve essere identificato, classificato, assegnato a un responsabile di monitoraggio e sottoposto a revisione.

Articolo 20 – Classificazione dei rischi

I rischi sono classificati secondo:

1. origine economica;
2. origine finanziaria;
3. origine ambientale;
4. origine energetica;
5. origine tecnologica;
6. origine sociale;
7. origine istituzionale;
8. origine infrastrutturale;
9. origine sanitaria, nei limiti delle competenze applicabili;
10. origine combinata o sistemica.

Articolo 21 – Scheda obbligatoria del rischio

Ogni registrazione deve contenere:

1. codice identificativo;
2. descrizione;
3. origine;
4. settore;
5. soggetti interessati;
6. popolazioni esposte;

7. orizzonte temporale;
8. probabilità stimata;
9. gravità potenziale;
10. livello di reversibilità;
11. misure preventive;
12. responsabile del monitoraggio;
13. stato delle azioni;
14. data di revisione;
15. fonti documentali;
16. incertezze e limiti.

Articolo 22 – Valutazione del rischio

1. Il rischio è valutato considerando almeno probabilità e gravità.
2. A fini di classificazione interna può essere utilizzata una matrice da uno a cinque per ciascuna dimensione.
3. Il valore indicativo è determinato dalla formula:

   R = P × G

   dove:

   - R = livello indicativo di rischio;
   - P = probabilità;
   - G = gravità.
4. Il valore numerico non sostituisce la valutazione qualitativa.
5. La reversibilità e la durata degli effetti devono essere valutate separatamente.
6. Un rischio con probabilità incerta ma conseguenze potenzialmente catastrofiche o irreversibili richiede una valutazione precauzionale specifica.

Articolo 23 – Rischi cumulativi

1. Il Registro deve consentire l'identificazione dei rischi cumulativi.
2. I rischi non devono essere esaminati esclusivamente in modo isolato.
3. Devono essere valutati gli effetti derivanti dalla combinazione di:
   a. indebitamento;
   b. perdita di risorse;
   c. dipendenza tecnologica;
   d. deterioramento ambientale;
   e. concentrazione produttiva;
   f. perdita di competenze;
   g. fragilità istituzionale.
4. Le valutazioni devono considerare anche gli effetti che emergono soltanto nel lungo periodo.

Articolo 24 – Aggiornamento e chiusura

1. Il Registro è aggiornato almeno annualmente.
2. Gli eventi critici comportano un aggiornamento straordinario.

3. Un rischio può essere dichiarato chiuso soltanto quando:
   a. le cause sono state rimosse o adeguatamente controllate;
   b. le misure sono state verificate;
   c. le evidenze sono documentate;
   d. permane un sistema di sorveglianza proporzionato.
4. La chiusura amministrativa non implica che il rischio non possa ripresentarsi.

TITOLO V – CRUSCOTTO INTEGRATO DI MONITORAGGIO E VERIFICA

Articolo 25 – Istituzione del CIMV

1. È istituito il Cruscotto Integrato di Monitoraggio e Verifica, di seguito CIMV.
2. Il CIMV costituisce lo strumento di rappresentazione e consultazione dei dati del SIIAVI.
3. Esso integra:
   a. TSSM;
   b. SIASS;
   c. RRI;
   d. stato dei programmi SPRASE;
   e. risultati delle verifiche;
   f. indicatori intergenerazionali.
4. Il CIMV deve consentire la consultazione dei risultati per settore, territorio, periodo e dimensione.

Articolo 26 – Funzioni del cruscotto

Il CIMV deve consentire:

1. visualizzazione degli indicatori;
2. confronto temporale;
3. confronto tra dimensioni;
4. rappresentazione dei livelli di allerta;
5. consultazione dei rischi registrati;
6. monitoraggio degli interventi;
7. verifica delle scadenze;
8. visualizzazione dei risultati;
9. consultazione delle fonti;
10. esportazione dei rapporti;
11. tracciamento degli aggiornamenti;
12. consultazione delle metodologie.

Articolo 27 – Tracciabilità digitale

1. Ogni dato e ogni modifica devono essere associati a:
   a. identificativo;
   b. data e ora;
   c. fonte;

d. autore o sistema di provenienza;
e. versione;
f. motivazione della modifica.

2. Il Sistema deve prevedere registri di audit e procedure di backup.
3. Le tecnologie utilizzate devono essere proporzionate ai rischi e compatibili con la protezione dei dati.
4. L'eventuale utilizzo di registri distribuiti o tecnologie crittografiche non sostituisce la verifica della correttezza dei dati inseriti.
5. La sicurezza informatica deve essere sottoposta a controlli periodici.

Articolo 28 – Accessibilità e trasparenza

1. I dati non riservati devono essere accessibili attraverso strumenti digitali.
2. Le informazioni devono essere presentate in modo comprensibile anche ai cittadini non specialisti.
3. Devono essere pubblicati:
   a. indicatori;
   b. metodologie;
   c. rapporti;
   d. livelli di allerta;
   e. risultati delle verifiche;
   f. aggiornamenti;
   g. limiti delle valutazioni.
4. La pubblicazione deve rispettare la protezione dei dati personali, la sicurezza e le informazioni legittimamente riservate.

TITOLO VI – VERIFICA INDIPENDENTE E QUALITÀ SCIENTIFICA

Articolo 29 – Sistema di verifica

1. Il SIIAVI è sottoposto a verifica indipendente.
2. La verifica comprende:
   a. qualità dei dati;
   b. correttezza dei calcoli;
   c. coerenza metodologica;
   d. attendibilità delle fonti;
   e. adeguatezza delle soglie;
   f. completezza dei registri;
   g. corretto funzionamento del cruscotto;
   h. efficacia delle misure correttive.
3. La verifica deve essere documentata e ripetibile.

Articolo 30 – Separazione funzionale

1. La raccolta dei dati, la gestione degli interventi e la verifica devono essere organizzate in modo da evitare conflitti di interesse.

2. Il responsabile di un programma non può essere l'unico soggetto incaricato di certificarne l'efficacia.
3. I verificatori dichiarano eventuali conflitti di interesse.
4. Le conclusioni devono distinguere fatti verificati, valutazioni e raccomandazioni.

Articolo 31 – Comitato metodologico

1. È previsto un Comitato metodologico indipendente.
2. Il Comitato propone:
   a. metodologie di misurazione;
   b. indicatori;
   c. criteri di normalizzazione;
   d. soglie di allerta;
   e. standard di qualità;
   f. procedure di verifica.
3. Il Comitato esamina le revisioni metodologiche.
4. Le raccomandazioni sono motivate e pubblicate.
5. Il Comitato non sostituisce le autorità competenti né esercita funzioni giurisdizionali.

Articolo 32 – Contestazione dei dati

1. Ogni soggetto interessato può presentare osservazioni documentate sui dati e sulle valutazioni che lo riguardano, secondo le procedure applicabili.
2. Le contestazioni devono essere esaminate da un soggetto distinto da quello che ha elaborato la valutazione originaria.
3. Le rettifiche devono essere registrate.
4. La versione precedente deve rimanere ricostruibile.
5. Il Sistema deve distinguere gli errori materiali dalle divergenze interpretative.

TITOLO VII – RAPPORTO ANNUALE INTERGENERAZIONALE

Articolo 33 – Istituzione del RAI

1. È istituito il Rapporto Annuale Intergenerazionale, di seguito RAI.
2. Il RAI rappresenta il documento annuale di sintesi del SIIAVI.
3. Il rapporto illustra lo stato della sovranità sostanziale, i rischi e le prospettive di lungo periodo.

Articolo 34 – Contenuto del rapporto

Il RAI contiene almeno:

1. sintesi esecutiva;
2. metodologia;
3. profilo TSSM;
4. analisi delle dodici dimensioni;

5. livelli SIASS;
6. principali rischi RRI;
7. effetti intergenerazionali;
8. programmi realizzati;
9. risultati conseguiti;
10. criticità;
11. risorse utilizzate;
12. verifiche indipendenti;
13. misure correttive;
14. proiezioni;
15. raccomandazioni;
16. priorità per il ciclo successivo.

Articolo 35 – Scenari futuri

1. Il RAI comprende scenari previsionali.
2. Gli scenari sono articolati in:
   a. scenario di continuità;
   b. scenario di miglioramento;
   c. scenario di deterioramento;
   d. scenario di shock sistemico.
3. Ogni scenario deve dichiarare:
   a. ipotesi;
   b. orizzonte temporale;
   c. variabili considerate;
   d. margini di incertezza;
   e. limiti del modello.
4. Le previsioni non possono essere presentate come risultati certi.

Articolo 36 – Pubblicazione e consultazione

1. Il RAI è pubblicato secondo le procedure previste dagli strumenti applicabili.
2. È promossa una consultazione pubblica sulle principali evidenze.
3. Le osservazioni ricevute possono essere incorporate nel ciclo successivo.
4. Il rapporto deve essere accessibile e accompagnato da una sintesi divulgativa.

TITOLO VIII – INTEGRAZIONE NEL CICLO SPRASE

Articolo 37 – Collegamento con il ciclo di ricerca-azione

1. Il SIIAVI alimenta ogni fase del ciclo SPRASE.
2. La sequenza operativa è:
   a. osservazione mediante indicatori;
   b. ricerca sulle anomalie;
   c. diagnosi delle cause;
   d. valutazione intergenerazionale;

e. definizione degli obiettivi;
f. progettazione delle misure;
g. attuazione;
h. monitoraggio;
i. verifica;
j. correzione;
k. apprendimento;
l. nuova espansione.

3. Il ciclo deve essere documentato attraverso prodotti verificabili.

Articolo 38 – Misurazione del miglioramento

1. Ogni nuovo ciclo deve essere confrontato con la situazione iniziale e con i cicli precedenti.
2. Il miglioramento è misurato mediante:
   a. variazione degli indicatori;
   b. riduzione delle dipendenze;
   c. aumento della resilienza;
   d. incremento delle competenze;
   e. diminuzione dei rischi;
   f. miglioramento della reversibilità;
   g. riduzione dei costi trasferiti al futuro.
3. La variazione dell'indice è calcolata, quando i dati sono comparabili, mediante:

   $$\Delta TSSM = TSSM_t - TSSM_{t-1}$$

4. La variazione percentuale può essere calcolata quando il valore iniziale è diverso da zero e il confronto è metodologicamente valido.
5. Una variazione positiva dell'indice generale non deve nascondere il peggioramento di una dimensione critica.

Articolo 39 – Amplificazione verificata

1. Un intervento può essere proposto per l'amplificazione quando:
   a. ha prodotto risultati documentati;
   b. è stato sottoposto a verifica;
   c. presenta sostenibilità economica;
   d. rispetta le garanzie giuridiche;
   e. non genera rischi sproporzionati;
   f. è trasferibile al nuovo contesto.
2. Il modello 1:2 previsto dal Protocollo SPRASE è utilizzato come obiettivo programmatico di diffusione, non come risultato presunto.
3. Ogni replicazione deve essere monitorata.
4. Un intervento che produce risultati negativi deve essere corretto, sospeso o abbandonato secondo le competenze applicabili.

Articolo 40 – Apprendimento istituzionale

1. Ogni ciclo deve produrre una relazione sulle conoscenze acquisite.

2. La relazione deve indicare:
   a. quali ipotesi sono state confermate;
   b. quali ipotesi sono state smentite;
   c. quali dati sono risultati insufficienti;
   d. quali misure hanno funzionato;
   e. quali misure non hanno funzionato;
   f. quali nuove ricerche sono necessarie.
3. L'apprendimento costituisce parte integrante della rendicontazione.

TITOLO IX – ATTUAZIONE E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE

Articolo 41 – Responsabile del Sistema

1. Ogni aderente individua un responsabile organizzativo del SIIAVI.
2. Il responsabile coordina:
   a. raccolta dei dati;
   b. aggiornamento degli indicatori;
   c. gestione dei registri;
   d. predisposizione dei rapporti;
   e. coordinamento con gli organi di verifica.
3. Il responsabile non può modificare autonomamente le metodologie approvate.

Articolo 42 – Responsabili settoriali

1. Per ciascuna delle dodici dimensioni TSSM possono essere individuati responsabili settoriali.
2. Essi assicurano:
   a. qualità dei dati;
   b. aggiornamento;
   c. documentazione delle fonti;
   d. analisi delle anomalie;
   e. comunicazione delle criticità.
3. Le attribuzioni devono essere formalizzate.

Articolo 43 – Partecipazione scientifica e civica

1. Il Sistema promuove la partecipazione di università, centri di ricerca, organizzazioni della società civile e cittadini.
2. La partecipazione può comprendere:
   a. consultazioni;
   b. osservazioni;
   c. contributi scientifici;
   d. proposte di indicatori;
   e. segnalazioni;
   f. valutazioni indipendenti.

3. La partecipazione non comporta automaticamente poteri decisionali o accesso a informazioni riservate.

TITOLO X – PROTEZIONE, SICUREZZA E INTEGRITÀ

Articolo 44 – Protezione dei dati

1. Il trattamento dei dati deve rispettare la normativa applicabile.
2. Devono essere adottati criteri di minimizzazione, limitazione delle finalità, sicurezza e conservazione proporzionata.
3. I dati personali non necessari devono essere esclusi o adeguatamente protetti.
4. I dati sensibili o strategici devono essere accessibili soltanto ai soggetti autorizzati.

Articolo 45 – Sicurezza del Sistema

1. Il SIIAVI deve essere protetto contro accessi non autorizzati, alterazioni, perdita di dati e interruzioni.
2. Devono essere previste:
   a. autenticazione;
   b. gestione dei privilegi;
   c. backup;
   d. continuità operativa;
   e. registrazione degli accessi;
   f. verifiche di sicurezza;
   g. procedure di ripristino.
3. Gli incidenti devono essere documentati e gestiti secondo procedure predeterminate.

Articolo 46 – Integrità delle informazioni

1. È vietata la manipolazione intenzionale dei dati finalizzata a produrre risultati ingannevoli.
2. Le rettifiche devono essere motivate e tracciabili.
3. I rapporti devono distinguere dati effettivi, stime, simulazioni e scenari.
4. Le metodologie devono essere disponibili per una verifica indipendente.
5. Le anomalie significative devono essere comunicate agli organi competenti.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47 – Fase sperimentale

1. Il SIIAVI può essere introdotto attraverso una fase sperimentale.
2. La fase sperimentale comprende:
   a. definizione degli indicatori;
   b. individuazione delle fonti;

c. raccolta dei dati iniziali;
d. test delle formule;
e. verifica delle soglie;
f. validazione del cruscotto;
g. prima valutazione indipendente.

3. La fase sperimentale deve produrre una relazione sulle criticità metodologiche e operative.
4. Nessun indicatore sperimentale può essere presentato come standard definitivamente validato.

Articolo 48 – Prima rilevazione di riferimento

1. È prevista una prima rilevazione denominata **Baseline TSSM**.
2. La Baseline costituisce il riferimento iniziale per le successive misurazioni.
3. Deve indicare:
   a. periodo di osservazione;
   b. dati disponibili;
   c. indicatori utilizzati;
   d. indicatori mancanti;
   e. fonti;
   f. metodologie;
   g. limiti;
   h. livello di affidabilità.
4. La Baseline può essere aggiornata quando emergano dati migliori, mantenendo la tracciabilità delle versioni.

Articolo 49 – Revisione metodologica

1. Il sistema metodologico è sottoposto a revisione periodica.
2. La revisione considera:
   a. evoluzione scientifica;
   b. disponibilità di nuovi dati;
   c. comparabilità internazionale;
   d. esperienza applicativa;
   e. cambiamenti tecnologici;
   f. nuovi rischi intergenerazionali.
3. Le modifiche devono essere documentate e approvate secondo le procedure previste.

Articolo 50 – Interpretazione e limiti giuridici

1. Il presente Atto disciplina strumenti tecnici e organizzativi di misurazione, allerta e valutazione.
2. Le sue disposizioni non attribuiscono automaticamente personalità giuridica internazionale, competenze sovrane, poteri coercitivi o giurisdizione.
3. Gli indicatori non sostituiscono le norme giuridiche né le procedure di accertamento previste dagli ordinamenti competenti.
4. Ogni intervento deve rispettare i diritti fondamentali, gli obblighi internazionali applicabili e le norme imperative del diritto internazionale generale.

Articolo 51 – Entrata in applicazione

1. L'Atto entra in applicazione secondo le procedure di adozione e approvazione previste dall'ordinamento o dallo strumento istitutivo competente.
2. Gli aderenti possono adottare misure interne di recepimento e attuazione.
3. Le disposizioni che richiedono infrastrutture, risorse o validazione metodologica diventano operative secondo un programma documentato.

ALLEGATO A – CATALOGO INIZIALE DEGLI INDICATORI TSSM

Il seguente catalogo costituisce una base metodologica iniziale. Gli indicatori dovranno essere definiti in dettaglio, associati a fonti attendibili e sottoposti a validazione prima dell'utilizzo per confronti ufficiali.

Codice	Indicatore	Dimensione
TSSM-01	Diversificazione delle attività economiche	Economica
TSSM-02	Concentrazione dei fornitori essenziali	Economica
TSSM-03	Sostenibilità delle passività	Finanziaria
TSSM-04	Diversificazione delle fonti di finanziamento	Finanziaria
TSSM-05	Continuità dei sistemi di pagamento	Monetaria
TSSM-06	Concentrazione delle infrastrutture di regolamento	Monetaria
TSSM-07	Diversificazione energetica	Energetica
TSSM-08	Continuità dell'approvvigionamento energetico	Energetica
TSSM-09	Capacità produttiva dei beni essenziali	Produttiva
TSSM-10	Diversificazione delle filiere	Produttiva
TSSM-11	Sicurezza degli approvvigionamenti alimentari	Alimentare
TSSM-12	Stato delle risorse naturali	Risorse
TSSM-13	Investimenti in ricerca e sviluppo	Scientifica
TSSM-14	Disponibilità di competenze strategiche	Scientifica
TSSM-15	Sicurezza delle infrastrutture digitali	Digitale
TSSM-16	Portabilità e interoperabilità dei dati	Digitale
TSSM-17	Affidabilità delle infrastrutture essenziali	Infrastrutturale
TSSM-18	Continuità dei servizi fondamentali	Infrastrutturale
TSSM-19	Capacità amministrativa e attuativa	Istituzionale
TSSM-20	Trasparenza e tracciabilità delle decisioni	Istituzionale
TSSM-21	Accessibilità alla formazione	Sociale
TSSM-22	Trasmissione delle competenze	Sociale
TSSM-23	Sostenibilità ambientale di lungo periodo	Intergenerazionale
TSSM-24	Reversibilità delle decisioni strategiche	Intergenerazionale

ALLEGATO B – MATRICE SIASS

Livello	Condizione	Risposta minima
0	Situazione ordinaria	Monitoraggio
1	Segnale di vulnerabilità	Approfondimento
2	Criticità significativa	Piano correttivo
3	Rischio strutturale grave	Intervento urgente e verifica

Le soglie quantitative sono definite per ciascun indicatore attraverso una metodologia documentata.

ALLEGATO C – SCHEDA RRI

Codice rischio: RRI-[anno]-[numero]

Settore:
Descrizione:
Origine:
Soggetti interessati:
Generazioni interessate:
Orizzonte temporale:
Probabilità:
Gravità:
Reversibilità:
Rischi cumulativi:
Fonti documentali:
Misure preventive:
Responsabile:
Livello SIASS:
Data di aggiornamento:
Stato delle misure correttive:
Esito della verifica:

ALLEGATO D – MATRICE DI VERIFICA DEL CICLO SPRASE

Fase	Indicatore di completamento
Osservazione	Fenomeno documentato
Ricerca	Fonti e dati raccolti
Diagnosi	Cause analizzate
Valutazione	Impatti intergenerazionali esaminati
Obiettivi	Risultati misurabili definiti
Progettazione	Piano approvato
Azione	Attività realizzate
Monitoraggio	Dati aggiornati
Verifica	Controllo indipendente concluso
Correzione	Misure correttive documentate

Apprendimento Conoscenze trasferite
Espansione Nuovo ciclo motivato e sostenibile

ALLEGATO E – PRIMA SEQUENZA DI ATTUAZIONE

FASE 1 – COSTITUZIONE METODOLOGICA

- approvazione del catalogo iniziale;
- definizione dei responsabili;
- identificazione delle fonti;
- definizione delle regole di qualità.

FASE 2 – BASELINE

- raccolta dei dati;
- calcolo degli indicatori disponibili;
- individuazione delle lacune;
- definizione dei valori di riferimento.

FASE 3 – ATTIVAZIONE SIASS

- definizione delle soglie;
- test dei livelli di allerta;
- predisposizione delle procedure di segnalazione;
- costituzione del Registro RRI.

FASE 4 – CRUSCOTTO CIMV

- progettazione;
- integrazione dei dati;
- tracciabilità;
- gestione degli accessi;
- pubblicazione delle informazioni ammissibili.

FASE 5 – PRIMO RAPPORTO

- elaborazione del primo profilo TSSM;
- valutazione delle vulnerabilità;
- analisi intergenerazionale;
- definizione delle priorità.

FASE 6 – PRIMO CICLO DI MIGLIORAMENTO

- attuazione degli interventi;
- monitoraggio;
- verifica indipendente;
- correzione;

- trasferimento delle conoscenze;
- apertura del ciclo SPRASE successivo.

FORMULA ISTITUZIONALE FINALE

Il Sistema Integrato di Indicatori, Allerta e Valutazione Intergenerazionale costituisce lo strumento attraverso il quale la sovranità sostanziale diventa osservabile, misurabile e migliorabile.

Ciò che non viene osservato rischia di rimanere invisibile.

Ciò che non viene misurato non può essere valutato con sufficiente rigore.

Ciò che non viene verificato non può essere dichiarato come risultato acquisito.

Ciò che non viene trasmesso rischia di essere perduto dalla generazione successiva.

La misurazione protegge la conoscenza.
La conoscenza anticipa il rischio.
L'allerta rende possibile la prevenzione.
La verifica garantisce la credibilità.
La continuità trasforma il miglioramento in patrimonio delle generazioni future.

PRINCIPIO PALUAN DI CONTINUITÀ INTERGENERAZIONALE

Ogni generazione ha il dovere di conoscere le condizioni che eredita, correggere le dipendenze che può superare e trasmettere alle generazioni successive una capacità di scelta almeno non inferiore a quella ricevuta.